

### ***Contribuenti o sudditi?***

*Mi sono sempre astenuto dal fare commenti alle oltre quaranta finanziarie che si sono succedute da quando svolgo la professione, però quest'anno **tacere sarebbe un atto di viltà**.*

*Mai come in questa finanziaria ho visto nascere complicazioni estreme ed inutili alcune finalizzate esclusivamente ad incrementare quell'aspetto di **Stato di polizia** che non giova ad un rapporto sereno con il fisco; altre invece sono tipiche di uno **Stato mendicante** che ritarda al massimo la possibilità di utilizzare i propri legittimi crediti fiscali per incassare le classiche "due lire".*

*E' una finanziaria dalle **inutili ed incomprensibili norme** come quelle sul **reverse charge contributivo negli appalti** che creeranno delle complicazioni astruse, confuse, dalla gestione costosa e che non aiuteranno certamente uno dei primari settore dell'economia nazionale, come è quello edilizio, già notevolmente compromesso negli ultimi undici anni di crisi.*

*Basta leggere quello che abbiamo descritto su questo argomento per sentirsi accapponare la pelle.*

*Mi è sembrato di tornare ai tempi più oscuri del periodo in cui era ministro Rino Formica o peggio ancora alle complicazioni del Ministro Vincenzo Visco.*

*Forse non si è ancora capito che **il contribuente non è un suddito** ma è un imprenditore che deve essere lasciato libero di concentrarsi sullo sviluppo della sua azienda qualunque essa sia.*

*Per non parlare poi del **tormentato regime forfettario** afflitto da un cambiamento continuo quanto inutile ed assurdo delle norme che oltre ad essere di difficile coordinamento giuridico ingenerano aggravio di imposte.*

*Speriamo solo in un profondo stravolgimento in sede di conversione in Legge.*

*Concludo con un aneddoto storico: Re Franceschiello di Napoli, famoso per la sua oppressione fiscale, dopo l'imposizione di ogni balzello faceva uscire i suoi emissari tra il popolo per sapere cosa questo pensasse.*

*Quando costoro ritornavano e gli riferivano che il popolo piangeva Franceschiello metteva altre tasse. Quella volta in cui gli emissari tornarono e gli dissero che il popolo rideva Franceschiello, avvilito, smise di tassare.*

*Questa è una finanziaria che farebbe ridere se solo ne avessimo ancora la forza!*

*Dott. Alfredo Azzini*

## ***Principali novità del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020***

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252, il Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019

Si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento precisando che, in sede di elaborazione/pubblicazione della Legge di Bilancio, molte di queste potrebbero subire dei cambiamenti.

### **NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE (IRPEF/IRES/IRAP)**

- I crediti relativi alle imposte dirette potranno essere utilizzati in compensazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emergono;
- Estesa, dunque, alle imposte dirette la disciplina sulle compensazioni già prevista per i crediti Iva, con una sanzione di € 1.000 per le compensazioni non regolari;
- Inalterata la possibilità di utilizzare liberamente i crediti se di importo inferiore a € 5.000, nonché la compensazione verticale di qualsiasi importo;
- Le nuove regole si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2019. Pertanto, i contribuenti potranno utilizzare i crediti maturati nel 2019 a partire da maggio 2020, ovvero da quando è possibile presentare le relative dichiarazioni;
- In realtà, pur essendo possibile presentare la dichiarazione da maggio, è probabile che i tempi si allunghino, poiché i software di compilazione e i moduli di controllo non sono mai disponibili prima dell'estate;
- Il differimento del momento in cui i crediti potranno essere utilizzati comporta un notevole vantaggio per lo Stato: nella relazione tecnica al decreto, si stima di avere una minore spesa di circa 1.084 milioni per il solo 2020.
- Estensione ai non titolari di partita Iva dell'obbligo di avvalersi dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per la trasmissione di modelli F24 contenenti compensazioni.
- Applicazione dello stesso obbligo con riferimento alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti.
- Con riferimento alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020, è introdotto uno specifico regime sanzionatorio nel caso in cui sia individuato un tentativo di compensare crediti non utilizzabili.
- La legge 205/2017 aveva già introdotto la possibilità di sospendere, fino

**NUOVI LIMITI ALLE  
COMPENSAZIONI  
PER LE IMPOSTE DIRETTE  
(IRPEF/IRES/IRAP)**

a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentavano profili di rischio.

- La legge 205/2017 aveva già introdotto la possibilità di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentavano profili di rischio.
- Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Qualora, a seguito del controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, per ciascuna delega non eseguita trova applicazione la sanzione di €1.000,00.
- La mancata esecuzione della delega è comunicata al soggetto che la ha trasmessa, mentre l'applicazione della sanzione è comunicata al contribuente. Quest'ultimo, qualora ravvisi eventuali elementi non considerati nell'ambito del controllo, può, nei successivi 30 giorni, fornire informazioni utili all'Agenzia. Se le somme dovute sono pagate nei successivi 30 giorni, l'iscrizione a ruolo della sanzione di mille euro non è eseguita.
- Introdotta una procedura definita di «cooperazione rafforzata» tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail ai fini del controllo delle compensazioni; in sostanza, nel caso in cui una ditta non versi contributi Inps poiché utilizza in compensazione crediti di imposta, l'Inps può interrogare l'Agenzia delle Entrate sulla bontà dei crediti di imposta utilizzati.

**BANCOMAT OBBLIGATORIO**

- Previsione di una nuova sanzione che trasforma per commercianti e professionisti l'onere di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito in un vero e proprio obbligo.
- Si stabilisce una specifica sanzione amministrativa di € 30. Resta, invece, in bilico la sanzione aggiuntiva del 4% della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte: una penalità su cui il Governo sta ancora decidendo per l'eliminazione o per una riduzione.
- Dall'ultima versione della bozza di decreto fiscale scompare l'obbligo per le imprese individuali ed i professionisti di aprire un conto dedicato su cui far confluire esclusivamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e i prelievi per i pagamenti delle spese.
- La previsione di una sanzione specifica mira a ridurre l'utilizzo del contante e ad aumentare il ricorso a strumenti tracciabili di pagamento, così da favorire l'emersione dell'economia sommersa e stimolare lo sviluppo tecnologico. La norma, nel prevedere la misura della sanzione e le modalità di contestazione, supera in questo modo il parere contrario 1446/2018 reso dal Consiglio di Stato in relazione allo schema di decreto ministeriale attuativo dell'art. 15 del D. Lgs. 179/2012.
- La sanzione irrogabile è pari a €30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte. L'inserimento della percentuale sulla transazione permetterebbe di graduare l'importo della sanzione, nel rispetto del

<p><b>BANCOMAT OBBLIGATORIO</b></p>	<p>principio di proporzionalità, a seconda della diversa entità delle transizioni rispetto alle quali è rifiutato il pagamento con strumenti elettronici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sanzione è irrogata ai sensi della legge 689/1981 (depenalizzazione degli illeciti amministrativi), con espressa esclusione della norma dettata dall'art. 16 sul pagamento in misura ridotta pari a 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.</li> <li>• L'accertamento delle violazioni è a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Il prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le infrazioni è l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni.</li> </ul>
<p><b>ACCOLLO FISCALE E COMPENSAZIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La bozza di decreto legge fiscale contiene, tra le altre previsioni, disposizioni in tema di accollo fiscale e di compensazioni in ipotesi di provvedimento di cessazione di partita Iva e di esclusione dalla banca dati Vies.</li> <li>• La manovra interviene sull'istituto dell'accollo fiscale al fine di prevenire comportamenti fraudolenti, quali l'indebita compensazione di crediti non esistenti, ponendo un divieto assoluto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante: in passato, era possibile che il debito dell'accollato (contribuente) fosse pagato dall'accollante (soggetto terzo), non con versamento diretto, bensì tramite compensazione con crediti della cui provenienza e legittimità non vi era certezza.</li> </ul>
<p><b>ACCOLLO DEI DEBITI</b></p>	<p>Particolarità insite nella disposizione in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il testo di legge non fa riferimento all'utilizzo in compensazione dei soli crediti inesistenti ma di tutti i crediti, quindi anche di quelli esistenti;</li> <li>• per un singolo utilizzo in compensazione, di credito inesistente o meno, in violazione del divieto sono comminate 2 sanzioni: all'accollante (30% del credito utilizzato); all'accollato (30% dell'omesso versamento) con responsabilità solidale del primo su imposta e interessi;</li> <li>• il termine di decadenza dell'azione di recupero è assai ampio (31.12 dell'8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento) e ultroneo in ragione degli attuali mezzi a disposizione del Fisco di porre in essere controlli tempestivi.</li> </ul>
<p><b>FOTOVOLTAICO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restituzione integrale facoltativa, del risparmio d'imposta fruito, senza sanzioni e interessi, entro il 30.06.2020, con contestuale presentazione d'istanza di definizione all'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• La norma permette così di sanare l'indebito cumulo della Tremonti ambiente con gli incentivi alla produzione di energia elettrica da</li> </ul>

	<p>impianti fotovoltaici relativi al III, IV e V Conto Energia.</p>
<p><b>ROTTAMAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di pagare entro il 2.12.2019 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) – max 9.12.2019 – la rata già scaduta alla fine di luglio (istanza di rottamazione- ter entro il 30.04.2019). La rimessione in termini riguarda anche i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione-bis, che avessero rispettato o meno la scadenza del 7.12.2018.</li> <li>• A tale riguardo, si ricorda che i debitori che hanno versato entro quest’ultima data le rate in origine in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, rientrano <i>ope legis</i> nella rottamazione-ter, con diritto a pagare le somme residue in 10 rate, con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno.</li> </ul>
<p><b>ROTTAMAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il meccanismo del reverse charge è esteso anche alle ritenute fiscali dei dipendenti impegnati in appalti di opere e servizi: il committente diventa il soggetto obbligato a versare le ritenute fiscali trattenute dall’appaltatore ai propri dipendenti coinvolti nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.</li> <li>• L’appaltatore dovrà versare entro 5 giorni dalla scadenza dei versamenti delle ritenute (16 del mese successivo a quello di effettuazione), su un conto corrente dedicato, una provvista pari all’ammontare complessivo delle ritenute operate. Quest’ultimo, entro lo stesso termine dovrà pertanto comunicare via Pec al committente i dati afferenti all’importo versato.</li> <li>• Nella stessa comunicazione l’appaltatore potrà richiedere al committente di compensare il debito delle ritenute con l’eventuale suo credito pari ai corrispettivi maturati fino a quel momento.</li> <li>• Il committente eseguirà il versamento entro il termine di legge, senza possibilità di compensare crediti, indicando nel modello F24 il codice fiscale, nonché i dati dell’appaltatore per conto del quale effettua il pagamento. Nei 5 giorni successivi dovrà altresì comunicare via Pec all’appaltatore l’effettuazione del versamento, pena la segnalazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’appaltatore.</li> <li>• Anche le responsabilità sono condivise tra i due soggetti, in quanto il committente è responsabile del versamento delle somme tempestivamente ricevute dall’appaltatore, della mancata comunicazione degli estremi del conto corrente, nonché del pagamento in favore di appaltatori inadempienti.</li> <li>• L’appaltatore, invece, è responsabile di quanto dovuto all’erario, qualora non versi le somme al committente o non comunichi a quest’ultimo i dati necessari o non richieda la compensazione con propri crediti.</li> <li>• In caso di inadempimento, il committente dovrà sospendere i pagamenti dovuti all’appaltatore, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.</li> <li>• È possibile disapplicare il reverse charge, consentendo all’appaltatore di versare direttamente le ritenute dei propri dipendenti, qualora in</li> </ul>
<p><b>REVERSE CHARGE</b></p>	

	<p>possesso di specifici requisiti (ad esempio, versamenti in conto fiscale nei 2 anni precedenti non inferiori a € 2.000.000), previa comunicazione al committente dell'opzione, nonché presentazione di una certificazione da cui risultino i requisiti prescritti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In ogni caso agli appaltatori sarà vietato di utilizzare crediti di qualsiasi natura in compensazione di versamenti di ritenute fiscali, contributi e premi Inail dovuti per i dipendenti coinvolti nell'appalto.</li></ul>
<p><b>IVA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obbligo di conservazione delle fatture elettroniche per 8 anni e conferma dell'esonero per medici e farmacisti che operano attraverso il Sistema tessera sanitaria.</li><li>• Posticipata al 2020 la riduzione delle sanzioni dal 100% al 30% per l'omesso pagamento dell'imposta di bollo da € 2 sulle fatture elettroniche.</li><li>• Tracciabilità rafforzata per contrastare le frodi sui carburanti, con l'eliminazione delle lettere di intento aventi per oggetto gasolio e benzina destinati all'autotrazione.</li><li>• Le prestazioni rese dalle autoscuole saranno gravate da Iva al 22% (da valutare gli impatti per tutte le attività di insegnamento rese fuori da scuole e università).</li></ul>